



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 30-06-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021.**

L'anno duemilaventuno e questo giorno 30 del mese di giugno alle ore 21:00 nella Sala Auser in via Matteotti n. 25 a Scarlino Scalo, si é riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza la sig.ra Francesca TRAVISON nella sua qualità di sindaco presidente e sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
TRAVISON FRANCESCA	X	
BIANCHI MICHELE	X	
GIULIANELLI LUCIANO	X	
SPINELLI CESARE	X	
RAMAZZOTTI GIANNI	X	
RASPANTI PAOLO		X
CANEPUZZI LETIZIA	X	
PAPINI GIACOMO	X	
TRAVISON SILVIA	X	
BONIFAZI EMILIO	X	
DESTRI GUIDO MARIO		X
MAESTRINI ROBERTO	X	
STELLA MARCELLO		X
TOTALE	10	3

Partecipa il Segretario Comunale, MASONI RICCARDO, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## DISCUSSIONE

### ODG. 4 *Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) 2021;*

Parla l'assessore al bilancio Canepuzzi. Dice che le tariffe nel 2020 sono state le stesse dell'anno prima. Sono state fatte delle proiezioni per ripartire i costi del PEF con percentuali diverse. Questi costi sono stati suddivisi, sia per la parte fissa che per quella variabile, assegnando il 50% sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche. L'aumento dei costi del PEF rispetto all'anno scorso è di €1.851.686, il che se applicato senza modifica avrebbe comportato un aumento del 25% per le utenze domestiche e del 12-13% per quelle non domestiche. C'è stato quindi un lavoro di mitigazione che ha portato ad una riduzione del 13% sia nella parte fissa che in quella variabile per le utenze non domestiche (dalle quali sono escluse le attività alimentari, le banche, i supermercati e le case di cura), per un costo della tariffa che si assesta su €113.286, finanziato dal decreto legge di sostegno e per € 2.500 dalle risorse non utilizzate per le agevolazioni TARI. Per le utenze domestiche ci sarà una riduzione del 25%; l'aumento del costo sarà di €95.467,00, che sarà finanziato esclusivamente dalle risorse agevolate per la TARI. In conclusione, nella bolletta per il 2021 l'aumento giungerà al 12%.

VOTAZIONE: 8 a favore (Francesca Trivison, Bianchi, Giulianelli, Spinelli, Ramazzotti, Canepuzzi, Papini, Silvia Trivison), 2 astenuti (Bonifazi e Maestrini).

VOTAZIONE i.e.: 8 a favore (Francesca Trivison, Bianchi, Giulianelli, Spinelli, Ramazzotti, Canepuzzi, Papini, Silvia Trivison), 2 astenuti (Bonifazi e Maestrini).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (Impu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

PREMESSO ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale;

### CONSIDERATO CHE:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATE le categorie di utenti approvate con il richiamato Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

CONSIDERATO, che l'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha nuovamente modificato il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponendo che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Scarlino è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Scarlino, validato da Ato Toscana Sud con determinazione n. 92/2021, nonché la presa d'atto dello stesso da parte del Consiglio Comunale con precedente deliberazione;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

DATO ATTO che quindi le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che testualmente recita:

*1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2;*

PRESO ATTO che le risorse stanziare di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. n. 73/2021 hanno una finalizzazione specifica e possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di riduzioni a favore delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie economiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività,

RILEVATO che a seguito delle richieste di molti operatori e nell'approssimarsi del termine per la determinazione dei regolamenti e delle tariffe della Tari, IFEL ha pubblicato una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune sulla base dei criteri indicati dal suddetto art. 6 del D.L. n. 73/2021 (cd. D.L. sostegni bis), dalla quale risulta che la stima del contributo che sarà concesso al Comune di Scarlino è pari ad Euro 110.782,00;

PRESO ATTO altresì che le risorse specifiche assegnate per le riduzioni TARI nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (c.d. DM Certificazione), ammontano ad Euro 97.971,00;

CONSIDERATO che le somme di cui al punto precedente, come chiarito anche dalla Ragioneria Generale dello Stato in risposta a numerosi quesiti effettuati, possono essere utilizzate sia per il finanziamento di riduzioni a favore delle utenze domestiche che per quelle a favore delle utenze non domestiche;

RITENUTO di prevedere, alla luce di quanto sopra esposto, un'apposita riduzione sia delle tariffe per le utenze non domestiche sia delle tariffe per le utenze domestiche e più precisamente:

- riduzione pari al 13,05 % sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività, rientranti nelle categorie da 1 a 22 di cui al DPR n. 158/1999, e previste nella nell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 158/2020, con esclusione delle categorie 7-9-11-13-18-19-20, per un importo stimato pari ad Euro 113.286,00;

- riduzione pari al 25% della sola quota variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze domestiche che comunque sono state colpite degli effetti della crisi economica e finanziaria generatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica, per un importo stimato pari ad Euro 95.467,00;

DATTO ATTO CHE:

- l'importo stimato relativo alle riduzioni previste per le utenze non domestiche, pari ad Euro 113.286,00, sarà finanziato per l'importo di Euro 110.782,00 con il contributo concesso ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.L. n. 73/2021 e per l'importo di Euro 2.504,00 con le risorse specifiche

assegnate per TARI nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (c.d. DM Certificazione);

- l'importo stimato relativo alle riduzioni previste per le utenze domestiche, pari ad Euro 95.467,00 sarà finanziato interamente con le risorse specifiche assegnate per TARI nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (c.d. DM Certificazione);

PRESO ATTO CHE che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette riduzioni, stimata in € 208.753,00, sarà garantita mediante uno stanziamento di pari importo nella sezione spesa del Bilancio 2021 - in variazione di assestamento generale;

DATO ATTO PERTANTO CHE, alla luce dei due capoversi precedenti non si determineranno squilibri economico-finanziari nel bilancio di previsione;

OSSERVATO, nel merito, che la misura delle citate riduzioni appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da *COVID-19*, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti*



*relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;*

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun*

*anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VISTO l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

VISTO l'art. 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 che ha differito, in ultimo, al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che ha fissato al 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2021;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

RICHIAMATO il comma 1, lettera b) n° 7, dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, così come riformulato dall'art. 3 D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, che individua tra le funzioni dell'Organo di Revisione quella di rilasciare parere in materia di regolamenti per l'applicazione di tributi locali;

RITENUTO che il rilascio del parere obbligatorio da parte dell'organo di revisione nella materia di cui al citato punto 7 della lettera b) comma 1, dell'articolo 239, e in particolare per quanto attiene "all'applicazione dei tributi locali" sia da intendersi riferito alle proposte di regolamento di applicazione dei tributi stessi ivi comprese le proposte degli atti di riduzione, o esenzioni delle aliquote o tariffe ;

CONSIDERATO che l' amministrazione ha ritenuto di inserire le riduzioni da COVID-19 , da considerare una tantum per l' anno 2021, nel presente provvedimento e quindi non esposte nella bozza di regolamento Tari in approvazione;

ATTESO pertanto che sul presente provvedimento deve essere richiesto il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b) punto 7) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 10.10.202 n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 07.12.2012, con

specifico riferimento alle riduzioni COVID – 19 concesse ed alla tenuta degli equilibri economico-finanziari;

VISTA la particolare urgenza di approvare le tariffe TARI 2021 entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente;

RITENUTO PERTANTO opportuno dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe Tari per l'anno 2021 come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2021 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti:

#### A) Utenze domestiche

Categoria	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/anno)
Domestica - 1 componente	€ 1,93133	€ 89,57839
Domestica - 2 componenti	€ 2,16685	€ 179,15678
Domestica - 3 componenti	€ 2,42593	€ 223,94598
Domestica - 4 componenti	€ 2,59080	€ 291,12977
Domestica - 5 componenti	€ 2,75567	€ 363,91221
Domestica - 6 o più componenti	€ 2,84988	€ 419,89870

## B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/mq)	Tariffa Totale (€/mq)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,10416	€ 0,77444	€ 1,87860
2. Campeggi, distributori carburanti	€ 1,58998	€ 1,10014	€ 2,69012
3. Stabilimenti balneari	€ 1,17041	€ 0,81063	€ 1,98104
4. Esposizioni, autosaloni	€ 0,79499	€ 0,55369	€ 1,34868
5. Alberghi con ristorante	€ 2,78247	€ 1,92887	€ 4,71134
5.A Agriturismi con ristorante	€ 2,78247	€ 1,92887	€ 4,71134
6. Alberghi senza ristorante	€ 1,65623	€ 1,15443	€ 2,81066
6.A Agriturismi senza ristorante	€ 1,65623	€ 1,15443	€ 2,81066
7. Case di cura e riposo	€ 2,09790	€ 1,45480	€ 3,55270
8. Uffici, agenzie	€ 2,29664	€ 1,59774	€ 3,89438
9. Banche, Istituti di credito e Studi professionali	€ 1,14832	€ 0,80701	€ 1,95533
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,16415	€ 1,50727	€ 3,67142
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,27456	€ 1,58327	€ 3,85783
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 1,85498	€ 1,29375	€ 3,14873
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,34081	€ 1,62126	€ 3,96207
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,78873	€ 1,25033	€ 3,03906
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,70040	€ 1,17614	€ 2,87654
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 12,01322	€ 8,35965	€ 20,37287
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 9,23075	€ 6,42354	€ 15,65429
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 5,05704	€ 3,50852	€ 8,56556

19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,88663	€ 2,71055	€ 6,59718
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 15,48027	€ 10,78431	€ 26,26458
21. Discoteche, night club	€ 2,84872	€ 1,98496	€ 4,83368
22. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	€ 0,97166	€ 0,73825	€ 1,70991

#### C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 100 %.

3) DI APPLICARE per l'anno 2021 un'apposita riduzione sia delle tariffe per le utenze non domestiche sia delle tariffe delle utenze domestiche e più precisamente:

- riduzione pari al 13,05 % sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività, rientranti nelle categorie da 1 a 22 di cui al DPR n. 158/1999, e previste nella nell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 158/2020, con esclusione delle categorie 7-9-11-13-18-19-20, per un importo stimato pari ad Euro 113.286,00;

- riduzione pari al 25% della sola quota variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze domestiche che comunque sono state colpite degli effetti della crisi economica e finanziaria generatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica, per un importo stimato pari ad Euro 95.467,00;

4) DI DARE ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette riduzioni , stimata in € 208.753,00, sarà garantita mediante uno stanziamento di pari importo nella sezione spesa del Bilancio 2021 - in variazione di assestamento generale , finanziato con le risorse previste dall' art.6 del DL 73-2021 e pertanto non pregiudizievoli degli equilibri economico-finanziari;

5) DI DARE ATTO che sull'importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Grosseto pari al 5%;

6) DI PROVVEDERE a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7) DI DICHIARARE, con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 12 / 2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021**

Ufficio Proponente: TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

**Favorevole**

Data:25-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 12 / 2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

**Favorevole**

Data:25-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con

favorevoli: 8 (Sindaco, Bianchi, Giulianelli, Spinelli, Ramazzotti, Canepuzzi, Papini, Silvia Trivison)

contrari: nessuno;

astenuti: 2 (Bonifazi e Maestrini)

**APPROVA** la proposta.

Successivamente, con separata votazione:

favorevoli: 8 (Sindaco, Bianchi, Giulianelli, Spinelli, Ramazzotti, Canepuzzi, Papini, Silvia Trivison)

contrari: nessuno;

astenuti: 2 (Bonifazi e Maestrini)

**DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

*Letto, confermato e sottoscritto*

Il sindaco

Il segretario comunale

*Francesca TRAVISON*

*Riccardo MASONI*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm edii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*